

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 985

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SBARBATI, UGOLINI, ADORNATO

Norme per la introduzione della contrattazione separata per
aree specifiche nel comparto scuola

Presentata il 20 luglio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La difesa della professionalità significa riconoscimento di specificità in ordine a competenze culturali e tecniche, responsabilità ed ambiti di intervento che impongono di ridisegnare con attenzione i nuovi comparti, anche al fine di migliorare la qualità dei servizi pubblici.

Nel settore scuola per troppo tempo si è perseguita la strategia dell'appiattimento e della omologazione impropria che non ha consentito il riconoscimento della specificità delle funzioni e delle competenze e responsabilità dei diversi operatori.

La stessa legge quadro n. 83 del 1993 si è rivelata inefficace ed iniqua nei confronti della possibilità di definire e valorizzare le competenze delle diverse categorie dei lavoratori della scuola (capi di istituto, docenti, non docenti) appiattite in un unico comparto.

Da tempo è stato avviato il confronto Governo-sindacati del pubblico impiego per la ridefinizione dei « comparti » che è questione preliminare per l'avvio del contratto.

L'intendimento manifestato dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali ai sindacati è quello di attuare e correggere il decreto legislativo n. 29 del 1993 con precisi obiettivi fra i quali la separazione tra politica ed amministrazione, l'autonomia, la contrattualizzazione del rapporto di lavoro, le relazioni sindacali, la produttività e la giustizia.

D'altra parte il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che i contratti collettivi nazionali vengano stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei od affini.

A fronte di una aggiornata ridefinizione dei profili professionali del personale della scuola nei loro elementi costitutivi e caratterizzanti rispetto ai nuovi bisogni che nella scuola si manifestano, occorre dare un segnale di attenzione per la valorizzazione dei ruoli degli operatori scolastici superando il comparto unico e prevedendo una articolazione delle aree contrattuali funzionali al riconoscimento delle specifiche professionalità (direttivi docenti e non docenti) e responsabilità presenti nella scuola.

La presente proposta di legge si compone di cinque articoli.

Con il primo il comparto scuola viene distinto in tre aree separate: l'area della

docenza, l'area del personale ausiliario tecnico ed amministrativo, l'area di capi di istituto costituita ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Negli articoli successivi viene riconosciuto il diritto di informazione alle organizzazioni sindacali secondo procedure più moderne; viene infine soppresso il comma 5 dell'articolo 57 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 che conferma gli incarichi di presidenza, poiché è contraddittorio prevedere l'istituzione di un'area separata di contrattazione per i dirigenti nelle scuole e poi lasciare intatto l'istituto dell'incarico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Tenuto conto della dimensione quantitativa e della specificità delle varie figure professionali, il comparto scuola, così come definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, ai sensi del comma 3 dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è distinto in tre aree separate:

- a) area della docenza;
- b) area del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo;
- c) area dei capi di istituto, costituita ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

ART. 2.

1. I contratti collettivi nazionali delle aree di cui all'articolo 1 della presente legge, sono stipulati dall'agenzia di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, per la parte pubblica e, per la parte sindacale, dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito delle rispettive aree separate di contrattazione.

ART. 3.

1. Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, i contratti collettivi nazionali disciplinano la costituzione, la composizione, il funziona-

mento e le attribuzioni delle rappresentanze sindacali unitarie del comparto della scuola, distinte per aree di contrattazione.

2. Le rappresentanze sindacali di cui al comma 1, sono legittimate a negoziare le materie devolute dai contratti collettivi nazionali distinti per le tre aree di cui all'articolo 1, secondo le modalità ed alle condizioni ivi previste.

ART. 4.

1. Nel comparto scuola, i diritti di informazione delle organizzazioni sindacali sono garantiti con le modalità previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

ART. 5.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463;

b) l'articolo 6 della legge 20 maggio 1982, n. 270;

c) il comma 10 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;

d) il comma 7 dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;

e) il comma 5 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 25 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;

f) gli articoli 1, 2 e 3 della legge 14 agosto 1971, n. 821.